

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Corte D'Appello di Roma  
SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA  
Il Collegio

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Amelia Torrice	Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano	Consigliere rel.
Dott. Glauco Zaccardi	Consigliere

all'udienza del 21/04/2015

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 195/2013:

tra

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 119  
/A 00187 ROMA rappresentato dall'avv. BARRA SABRINA

Parte appellante e appellata incidentale

contro

FERNANDO RISOLUTI domiciliato in VIA R. GRAZIOLI LANTE, 16 00195 ROMA  
rappresentato dall'avv. BONAIUTI PAOLO

Parte appellata e appellante incidentale

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** appello avverso la sentenza n. 17347/2012 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 25.10.2012

**Conclusioni:** come da scritti difensivi in atti

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha riconosciuto a RISOLUTI Fernando la sussistenza di una patologia cardiocircolatoria dipendente da causa di servizio ed ha condannato la Provincia di Roma a corrispondergli l'equo indennizzo.

L'amministrazione originaria convenuta ha impugnato la sentenza con tempestivo appello sulla base della mancata prova del nesso causale tra la patologia cardiocircolatoria e le condizioni di lavoro.

Si è costituito il RISOLUTI chiedendo il rigetto del gravame e proponendo **appello incidentale** sul mancato riconoscimento della causa di servizio riferita anche alle patologie bronchiale ed articolare.

Espletata una CTU medico legale affidata al dott. Andrea Cavalli, la causa è stata decisa come da dispositivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello principale è infondato.



Il Tribunale ha basato la propria pronuncia sulle conclusioni del CTU il quale aveva accertato la sussistenza di una patologia cardiologica da causa di servizio con ascrivibilità alla V categoria tabella A, di cui al DPR 834/81.

L'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto per i seguenti motivi:

1. la CTU sulla quale si era basata la sentenza non aveva effettuato un'indagine medico legale sulle condizioni di lavoro e sul nesso causale con l'insorgere della patologia, ma si era basata sui soli rapporti dei responsabili degli uffici in cui prestava servizio il ricorrente;

2. nella lunga carriera direttiva del Risoluti svolta a contatto con il pubblico dal 1983 e culminata nel 2002 presso la Provincia di Roma, dove il Risoluti rimaneva fino al 2003, il ricorrente non aveva mai denunciato episodi legati alla infermità cardiocircolatoria, ad eccezione della diagnosi di ipertensione arteriosa formulata in occasione di un ricovero del giugno 2002, a seguito del quale il Risoluti venne trasferito in un ufficio senza contatto con il pubblico e dove rimaneva fino al pensionamento del 2010 senza ulteriori episodi e senza nel contempo che alcun certificato medico attestasse che la nuova situazione aveva migliorato le sue condizioni fisiche.

Le censure non sono condivisibili.

L'ausiliare nominato dalla Corte è giunto alle medesime conclusioni del collega nominato in primo grado sulla scorta di una attenta anamnesi lavorativa del Risoluti, il quale dal 1996 al 2002 aveva svolto il proprio servizio presso l'Ufficio di Orientamento dell'Assessorato alla Formazione Professionale, ove giungevano cittadini in cerca di occupazione e per i quali il dipendente svolgeva un'opera di informazione relativamente a corsi di qualificazione o riqualificazione; nell'Ufficio, sito in Roma via della Mercede, si realizzava un flusso continuo di utenti, ed il dipendente veniva a contatto continuo con gli stessi; la settimana lavorativa si articolava su cinque giorni, con orario 8-14 e due rientri pomeridiani con orario 14,30-17; dal 2002, anno nel quale subì un ricovero per ipertensione arteriosa, al 2003 il Risoluti aveva continuato a prestare servizio presso il medesimo ufficio e su sua richiesta assegnato successivamente all'ufficio Statistiche della Direzione Generale delle Province di Roma, sino all'epoca del pensionamento.

La circostanza della esposizione a condizioni di lavoro particolarmente stressanti è agevolmente ricavabile dalle risultanze delle relazioni informative del 26 e 27 marzo 2003 a firma dei Responsabili del Servizio e del Centro Orientamento; nella prima si legge che la tipologia di lavoro era *"particolarmente stressante in quanto presso il centro.....affluiva un numero rilevante di utenti con particolari problematiche da affrontare, che richiedevano il supporto di personale specializzato. La necessità nei fatti di fornire comunque all'utenza un servizio non solo di informazione - orientamento ma anche di sostegno psicofisico, come è stato reso effettivamente dal dip. Risoluti Fernando nel periodo considerato, ha causato nello stesso una situazione particolarmente stressante"*.

Nella relazione del 27 marzo 2003 si legge che *"Il dipendente Fernando Risoluti svolge le funzioni di orientatore, sia in rapporto diretto che telefonico con il pubblico, incontrando un'utenza particolarmente problematica che spesso richiede un'attenzione anche di carattere psicologico"*.



Questi dati sull'attività lavorativa del Risoluti non sono stati mai specificamente confutati dall'Amministrazione, e fondatamente il CTU li ha valorizzati nell'esprimere il giudizio di causalità tra l'attività lavorativa svolta e l'insorgenza della malattia cardiovascolare; il CTU ha del resto evidenziato che l'attività lavorativa di cui sopra è stata svolta proprio a ridosso dell'episodio di ipertensione arteriosa del giugno 2002, il che realizza *"quella probabilità di alto grado, marcata o qualificata che secondo la giurisprudenza di legittimità dimostra la natura lavorativa di un'affezione, da considerarsi perciò contratta per causa di servizio"*. (pag. 29 della relazione peritale).

Non rileva, infine, che dopo il 2002 (ossia dopo il trasferimento del Risoluti presso l'Ufficio Statistiche della Provincia, senza più contatto con il pubblico) non si sia registrato un miglioramento delle condizioni di salute del dipendente (circostanza dalla quale l'appellante vorrebbe inferire la irrilevanza, nel determinismo causale con la patologia, dell'attività svolta in epoca antecedente), atteso che l'ipertensione arteriosa, osserva il CTU, crea una situazione patologica di tipo irreversibile.

Il CTU ha così posto la patologia cardiaca del Risoluti in nesso di causalità non solo generale ma anche individuale con le condizioni di lavoro stressanti.

Infondato è anche il gravame incidentale.

Secondo il motivo di appello il dipendente aveva altresì operato in ambiente insalubre per fumo passivo, esalazioni dai depuratori del locale sottostante e con arredi inadeguati, contrendo malattia bronchiale e osteoarticolare.

In questo caso il CTU ha escluso il nesso causale per le patologie broncopolmonari e a carico della colonna vertebrale poiché la relativa certificazione comprova che le stesse furono diagnosticate prima dell'impiego presso il Centro di Orientamento.

Non sussistono dunque gli estremi della causalità di servizio per le altre infermità ascritte a tabella.

Le risultanze cui perviene il CTU sono complessivamente condivisibili poiché sorrette da corretta motivazione e immuni da vizi logici e non infirmate da diverse valutazioni delle parti: l'appellante non ha fatto pervenire note critiche alla consulenza, mentre l'appellato, ed appellante incidentale, vi ha dato completa adesione.

Concludendo, tanto l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati.

Le spese del grado possono essere compensate stante la reciproca soccombenza.

Per lo stesso principio le spese di CTU vengono poste a carico solidale delle parti in ragione del 50% ciascuna, separatamente liquidate.

P.Q.M.

Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale.

Compensa integralmente le spese del grado.

Roma, 21.4.2015

Il Consigliere estensore  
dott. Maria Pia Di Stefano

Il Presidente  
dott. Amelia Torrice





N. R.G. 195/2013

CORTE D'APPELLO DI ROMA  
II SEZIONE LAVORO

composta da

dott. Amelia Torrice

Presidente

dott. Maria Pia Di Stefano

Consigliere rel.

dott. Glauco Zaccardi

Consigliere

DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

nella causa n. r.g. 195/2013

- letta la richiesta di liquidazione del C.T.U.;
- esaminata la relazione peritale e valutata la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine espletata dal C.T.U.;
- tenuto conto della durata dell'indagine e dei risultati cui è pervenuta;

LIQUIDA

al C.T.U. dott. Andrea CAVALLI

- € 290,00 a titolo di onorario
- € 50,00 per spese
- e quindi in totale € 340,00;

pone il pagamento a carico solidale delle parti in ragione del 50% ciascuna.

Si comunichi.

Roma, 21/04/2015

Il Presidente  
Amelia Torrice



